

ENTI NON COMMERCIALI

Il registro dei volontari degli enti del terzo settore

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Direzione Generale del Terzo settore** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali continua la pubblicazione di **note a chiarimento** delle modalità di applicazione del **codice del terzo settore**.

Con la [nota n. 7180 del 28.05.2021](#) è intervenuto sull'**obbligo** previsto dall'[articolo 17, comma 1, cts](#) di "*iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale*", al fine di confermarne l'esigenza di **vidimazione**.

Purtroppo già qui si perde una prima ottima occasione di chiarire cosa debba intendersi per **attività volontaria non occasionale**.

L'[articolo 17](#) del codice, anche in altro passaggio (**comma 6**: "*ai fini del presente codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni*"), fa riferimento alla **occasionalità che, come è noto, è concetto di difficile traduzione in termini giuridici**.

L'insieme delle due norme porta a due conseguenze:

- che **il volontario occasionale rimane privo di copertura assicurativa**
- e che **non entra nel computo della proporzione tra volontari e lavoratori prevista per le odv e le aps.**

L'assenza di un chiarimento in merito, in special modo per gli aspetti **assicurativi**, potrebbe essere gravida di conseguenze.

Il documento di prassi ricorda poi il [decreto ministeriale 14.02.1992](#) che aveva istituito il registro, allora solo per le organizzazioni di volontariato, che prevedeva **l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine, la bollatura di ogni pagina nonché l'apposizione della**

dichiarazione da parte della autorità che aveva bollato le pagine circa il numero complessivo delle stesse.

Da ciò, ribadito che dette modalità avevano come obiettivo quello di **garantire la veridicità** del documento e **prevenirne l'alterazione**, ricorda che la circostanza che il codice del terzo settore non preveda tali adempimenti “*non significa che tali adempimenti non siano più necessari*”.

La loro previsione è **insita nelle disposizioni di attuazione** dell'obbligo assicurativo che permane e anzi viene **esteso a tutti gli ets che utilizzano volontari**.

Al momento, per quanto noto, tale **adempimento**, così come richiesto, potrà essere svolto solo da un **notaio** con relativi **costi a carico del richiedente**.

L'occasione è ghiotta per fare anche qualche altra considerazione sui **volontari**.

E, più precisamente, il problema che ci si pone è quello di **come individuarli**.

Infatti il **comma 2** del citato [articolo 17](#) li descrive come coloro i quali svolgono la loro “*attività in favore della comunità e di un bene comune... per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo permanente, spontaneo e gratuito ... esclusivamente per fini di solidarietà*”.

Se tale definizione si adatta perfettamente agli **operatori “volontari”** degli enti che si occupano di socio assistenziale o di sanitario, diventa “meno facile” adattarla agli operatori delle associazioni culturali o sportive.

Infatti, **per queste realtà, prevalgono le finalità egoistiche o comunque di soddisfazione personale**. Basti pensare anche alla circostanza che la riforma dello sport prevede una categoria di “**amatori**” assimilabile a quella dei volontari, che, però, possono **ricevere riconoscimenti economici** fino a **10.000 euro l'anno**, a conferma che il concetto di volontariato, per come declinato dall'articolo 17 del codice del terzo settore appare difficilmente applicabile allo sport.

In una **associazione sportiva** (caso classico) in cui associati sono gli atleti (che spesso e volentieri pagano una quota per poter giocare), i **tecnicici** (che invece **ricevono compensi per attività sportiva dilettantistica**) e il **direttivo**, rimanente, composto da quattro o cinque persone, è spesso formato da qualche **ex atleta e qualche tecnico** (lavoratore) appare configurabile la fattispecie di cui all'[articolo 35, comma 1, cts](#) per la quale le aps devono avvalersi “*in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati*”?

Al fine di valutare non tanto l'opportunità per una sportiva di diventare ente del terzo settore ma proprio la possibilità di farlo, l'individuazione di chi siano o possano essere considerati volontari, in conformità alla previsione dell'[articolo 17 cts](#) appare fondamentale

Analogo ragionamento credo si possa fare per una **filodrammatica**, la quale va in scena in rappresentazioni a cui si accede mediante **pagamento di un biglietto** o dietro corrispettivo comunque versato dal promotore della iniziativa (ente locale, pro loco, ecc.).

Anche in questo caso avremo **meno lavoratori** (e sarebbe simpatico capire quale sarà la categoria, tra volontari e lavoratori, nella quale collocheremo i **direttori artistici e i collaboratori tecnici** ai quali vengono riconosciuti i compensi di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir](#)) ma sicuramente degli **associati** nei quali **prevale la finalità artistica piuttosto che quella solidaristica**.

Al fine di evitare equivoci, in vista della prossima attivazione del Runts, **una nota ministeriale di chiarimento sul concetto di volontariato, con particolare riferimento al mondo dello sport e della cultura, sarebbe gradita.**